



## TRIBUNALE DI MANTOVA

### IL GIUDICE

a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

L'art. 620 c.p.c., rubricato "*Opposizione tardiva*", come è stato osservato, disciplina due diverse fattispecie:

- 1) la mancata sospensione dell'esecuzione, alla quale il terzo si sia opposto ai sensi dell'art. 619 c.p.c. e la conseguente vendita dei beni pignorati, il che determina la tardività dell'opposizione, anche se proposta anteriormente a tale momento;
- 2) la vera e propria opposizione tardiva, ossia quella avvenuta dopo la vendita.

Nel primo caso, che è il caso di specie, l'opposizione è pendente e prosegue normalmente con la particolarità che, in caso di accoglimento, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata, come statuito dalla norma di cui si discute.

Nel secondo caso, che presuppone la mancata proposizione di un'opposizione prima della vendita ma appunto una vera e propria opposizione tardiva, nulla muta rispetto all'opposizione preventiva: a seguito del ricorso il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione e, a quella udienza, tenta la conciliazione; se la conciliazione non riesce sospende, parzialmente o totalmente, la distribuzione della somma sulla quale il terzo opponente fa valere il suo diritto, e quindi fissa il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito o per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente.

E' evidente che, nel primo caso, già vi è stata una opposizione preventiva - ma da ritenere tardiva quanto agli effetti a causa della pronuncia di rigetto sull'istanza di sospensione con le conseguenze di cui sopra -, come già vi è stata, appunto, una pronuncia sull'inibitoria, di tal che il terzo non può fare altro che proseguire nell'esecuzione pendente.

E' pertanto da ritenere inammissibile, a parere del Giudicante, la reiterazione di una (opposizione con) istanza di sospensione che si differenzia dalla prima solo nell'oggetto (la distribuzione del ricavato dalla vendita) a causa degli sviluppi, medio tempore intervenuti, nella procedura esecutiva.

In ogni caso, anche diversamente opinando, la decisione sulla sospensione non potrebbe che ricalcare quella già pronunciata con ordinanza in data 20/3/19 atteso che la reiterata opposizione si fonda sugli stessi motivi.

P.Q.M

Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione.



Condanna la Società Agricola La Pellegrina spa alla rifusione delle spese in favore di DoBank spa che liquida in € 1250,00 per compensi oltre a quanto dovuto per legge.

Fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito a cura della parte interessata, previa iscrizione a ruolo.

Si comunichi.

Mantova 14/2/2020.

IL GIUDICE  
Dott. Andrea Gibelli

